

Emilia Romagna

Con la seduta del 14 settembre 2004 il Consiglio regionale ha approvato in seconda lettura il nuovo Statuto della Regione. **In data 8 ottobre 2004 il Governo lo ha impugnato su 9 punti.** In data 30 ottobre è stata presentata una memoria contenente le controdeduzioni.

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

TITOLO I I principi

Art. 8

Le Autonomie locali

1. La Regione, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, promuove ed attua un coordinato sistema delle Autonomie locali.

2. Gli strumenti attuativi prevedono sia procedure di raccordo e di cooperazione tra i diversi livelli di governo del territorio, sia il concorso all'attività legislativa, amministrativa e di programmazione, propria della Regione, da parte delle Province, della Città metropolitana di Bologna e dei Comuni, anche in forma associata, con particolare riferimento alle **Comunità montane**.

TITOLO III Autonomie locali

Art. 23

Consiglio delle Autonomie

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di rappresentanza, consultazione e coordinamento tra la Regione e gli Enti locali.

2. Il Consiglio delle Autonomie esercita le proprie funzioni e partecipa ai processi decisionali della Regione riguardanti il sistema delle Autonomie locali, mediante proposte e pareri nei modi e nelle forme previsti dallo Statuto e dalle leggi.

3. Le proposte e i pareri di cui al comma 2 riguardano in particolare:

- a) lo Statuto e le relative modificazioni;
- b) le norme relative al Consiglio delle Autonomie locali;
- c) piani e programmi che coinvolgono l'attività degli Enti locali;
- d) la disciplina del coordinamento del sistema tributario e finanziario e le linee della legge di bilancio;
- e) il conferimento di funzioni alle Autonomie locali e la relativa disciplina.

4. L'approvazione di progetti di legge in difformità del parere del Consiglio delle Autonomie locali è accompagnato dall'approvazione di un ordine del giorno da trasmettere al Consiglio stesso.

5. I progetti di legge riguardanti le materie di cui alle lettere b) ed e) del comma 3 sono esaminati sentito il Consiglio delle Autonomie locali. In questi casi, l'Assemblea legislativa delibera a maggioranza assoluta dei componenti, quando il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere contrario.

6. Il regolamento dell'Assemblea disciplina le modalità e i termini nei quali il Consiglio delle Autonomie locali adotta i propri pareri.

7. Il Consiglio può segnalare all'Assemblea e al Presidente della Regione eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 134 della Costituzione.

8. Il Consiglio delle Autonomie locali adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio regolamento di organizzazione e di funzionamento, anche in riferimento ai rapporti con le associazioni degli Enti locali.

9. La legge regionale determina la composizione, le modalità di formazione e di funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:

- a) garantire l'equilibrata rappresentanza delle Autonomie locali e del territorio;
- b) prevedere un numero di componenti comunque non superiore a quello dell'Assemblea;
- c) assicurare le risorse necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 26

Rapporti con gli Enti locali

1. La Regione, in base al principio di leale collaborazione, promuove e favorisce rapporti di sistema con i Comuni, le **Comunità montane**, le Unioni e la Deliberazione legislativa n. 144/2004 20 Associazioni di Comuni, il Circondario Imolese, la Città metropolitana di Bologna e le Province.

2. La disciplina dei rapporti con gli Enti locali si ispira ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. A tal fine la Regione:

- a) esercita, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, le funzioni amministrative che richiedano un esercizio unitario a livello regionale, riguardando obiettivi che non possano essere realizzati dagli Enti locali o che per le loro dimensioni organizzative e per gli effetti sui cittadini debbano essere perseguiti a livello regionale;
- b) si ispira, nel disciplinare le funzioni amministrative e nel determinare la loro allocazione al sistema delle Autonomie locali, al principio di differenziazione, valorizzando le forme associative sovracomunali come strumento per la realizzazione del principio di adeguatezza;
- c) promuove il coordinamento e il sostegno del sistema amministrativo locale anche in riferimento al ruolo delle Province.

3. L'Assemblea legislativa, in conformità con la disciplina stabilita dalla legge dello Stato, procede alla delimitazione dell'area metropolitana di Bologna e alla costituzione della Città metropolitana, nonché alla individuazione delle sue funzioni.